

stema giuridico e generatrici d'incalcolabili conseguenze economiche e sociali. (*Approvazioni*).

CAMERA GIOVANNI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA GIOVANNI, *relatore*. Debbo a nome della Commissione dichiarare all'onorevole Matteotti che nemmeno questo terzo emendamento può essere accettato. (*Commenti all'estrema sinistra*).

L'onorevole Matteotti ha detto che la ragione addotta, cioè la discriminante che darebbe in due o tre successioni un equivalente dell'avocazione proposta, dimostrava la impossibilità della riduzione al completo assorbimento.

No, onorevole Matteotti; invece stabilendo l'assorbimento si arriverebbe alla conclusione della mancanza della sovraimposizione dei gradi successivi, quindi la legge di inasprimento non avrebbe nessunissima base.

In quanto al concetto adombrato nel terzo emendamento, esso è sempre il medesimo. L'onorevole Matteotti ha cercato le vie traverse: egli coi suoi emendamenti vuole riprodurre una semplice situazione, che diventa una situazione molto rigida nel terzo emendamento, cioè prende i venti anni i quali debbono rappresentare una dimostrazione di inerzia.

Ora se la Giunta del bilancio ha dichiarato che non si può fare la discriminazione dell'attività del *de cuius* dall'attività dei suoi antenati, tanto meno la si può fare attraverso una forma empirica di venti anni o dei ventesimi di anno.

Questo è un concetto il quale spezzerebbe il concetto sostanziale socialista, in quanto l'onorevole Turati, che noi citiamo, ha detto che l'attività individuale, se non ricordo male, deve essere l'espressione del premio al lavoro di fronte alla produzione ed alla ricchezza.

A quel giudizio si può sottoscrivere. Oggi stiamo discutendo una legge fiscale, che deve produrre all'erario un beneficio, e non possiamo organizzare la demolizione completa di un sistema che ha con sé parecchi secoli di produzione e di prosperità. (*Approvazioni — Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Matteotti mantiene il suo emendamento?

MATTEOTTI. Lo mantengo avvertendo che esso è una semplificazione tecnica, e rende possibile quel che altrimenti nel progetto Rignano è facilmente obiettabile, poi-

ché la questione dei trapassi senza la considerazione del tempo avrebbe sollevato ben altre obiezioni. Ho cercato quindi una semplificazione tecnica, ma il concetto fondamentale è sempre il medesimo.

BONDI. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI. Voterò contro l'emendamento Matteotti (*Rumori all'estrema sinistra*), soltanto per le ragioni testè dette, cioè non contro il principio ma contro la forma. (*Interruzioni — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1-c proposto dall'onorevole Matteotti, di cui do nuovamente lettura:

« Alla disponibilità e alla successione legittima del defunto è sottratto il valore dei beni che a lui stesso pervennero per eredità, donazione o dote, allorchè siano trascorsi venti anni da quando il defunto o i *de cuius* del defunto li ricevettero in eredità, donazione o dote.

« Se dalla originaria eredità, donazione o dote siano trascorsi meno di venti anni, la quota sottratta alla disponibilità e alla successione legittima, è di tanti ventesimi quanti sono gli anni trascorsi.

« La quota non disponibile va a favore dello Stato, provincie e comuni ».

Coloro, i quali l'approvano, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 1° del disegno di legge:

« Alla tariffa delle tasse di registro parte III (tasse sulle donazioni, sulle successioni e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefici e delle cappellanie), annessa all'allegato A al Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, è sostituita la tariffa annessa alla presente legge ».

« La nuova tariffa è applicabile a tutti i trasferimenti a titolo gratuito, per causa di morte o per atto tra vivi, ed ai passaggi di usufrutto che avvengono dal giorno della pubblicazione della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo.

(*È approvato*).

Passiamo alla tabella. Avverto che quegli articoli della tabella, sui quali non vi sono emendamenti, o nessuno chiede di parlare, si intenderanno approvati con la semplice lettura.